SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 242**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1992, n. 402.

Sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte alle conseguenze della impossibilità di funzionamento degli organi di governo della regione Abruzzo, determinatasi a seguito della applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure di sospensione provvisoria dai rispettivi uffici nei confronti del presidente, del vice presidente e di componenti della giunta regionale abruzzese, a decorrere dal 30 settembre 1992;

Ritenuto di dover adottare misure atte ad impedire che l'impossibilità di funzionamento dei predetti organi produca grave pregiudizio agli interessi pubblici in relazione alla scadenza di termini previsti in procedimenti ai quali partecipano i richiamati organi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il periodo compreso tra il 30 settembre 1992 ed il 13 novembre 1992 è sospesa la decorrenza di tutti i termini di carattere perentorio previsti da leggi statali o regionali, concernenti provvedimenti di competenza della giunta regionale dell'Abruzzo o del presidente, nonché procedimenti alla cui formazione tali organi concorrano.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COSTA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0450

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1992, n. 403.

Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennità dovute per i servizi resi dalle dogane nell'interesse del commercio;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennità dovute per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 1973, che ha approvato la tabella delle indennità dovute per analisi e riscontri tecnici eseguiti fuori dell'orario d'ufficio o fuori della sede dell'ufficio dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, che nell'istituire un assegno perequativo per i dipendenti civili dello Stato, ha modificato la disciplina delle indennità a carico di privati ed enti;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 852, che ha aggiornato la disciplina dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta di privati ed enti, rivalutando le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 1979, che detta le norme di attuazione della citata legge n. 852/1978;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, che ha ulteriormente rivalutato le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che detta una nuova disciplina dell'orario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, confermando l'addebito del costo dei servizi resi dalle dogane oltre il nuovo orario di apertura e fuori del circuito doganale;

Vista la sentenza 21 marzo 1990 di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha ritenuto non conforme ai principi del trattato CEE la disciplina regolamentare delle indennità commerciali nella parte in cui l'addebito agli operatori non corrisponde agli effettivi costi amministrativi;

Ritenuto che occorre rideterminare la misura e le modalità di addebito del costo dei servizi resi dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette fuori dell'orario ordinario di apertura degli uffici e fuori degli uffici stessi in modo da rapportarle al costo amministrativo delle prestazioni;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che prevede il rilascio, da parte dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformità di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero;

Visto l'art. 36, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 105/1990 che autorizza il Ministro delle finanze, con proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a sottoporre a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento dei vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta;

Visto il verbale dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in data 24 gennaio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1730 in data odierna;

ADOTTA

il seguente regolamento concernente la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati e degli enti diversi da quelli pubblici, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette:

Art. 1.

1. Le tabelle delle indennità dovute dai contribuenti per:

a) operazioni doganali compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario d'ufficio (decreto ministeriale 29 luglio 1971, in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 1971);

b) servizi delle imposte di fabbricazione (decreto ministeriale 14 luglio 1971, in *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 1971);

c) analisi e riscontri tecnici, prelievi di campioni ed altre consimili operazioni accessorie, eseguite, su richiesta, in fuori orario e fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane (decreto ministeriale 18 aprile 1973, in *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 1973),

come modificate, da ultimo, dalla legge 13 luglio 1984, n. 302, sono sostituite dalla tabella dei rimborsi del costo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette allegata al presente regolamento.

2. Nella tabella di cui al comma precedente sono stabilite le misure dei corrispettivi dei servizi a carico dei privati ed enti, diversi da quelli pubblici, rapportate a 60 minuti, nonché le basi ed i criteri per la loro determinazione.

3. In presenza di variazioni superiori al 10% della media delle basi di calcolo, le misure della tabella sono aggiornate, con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, utilizzando le metodologie di calcolo indicate nella tabella stessa. Le nuove misure entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

1. Le misure di cui alla colonna 1 della tabella vanno maggiorate del 20% per i servizi svolti nelle ore dalle 14 alle 20, del 40% dalle 6 alle 8 e del 60% dalle 20 alle 6; sono altresì maggiorate di un ulteriore 40% per i servizi svolti nelle ore dalle 22 dei giorni prefestivi alle 6 dei giorni successivi ai festivi.

2. Per i servizi che iniziano e terminano nella stessa giornata è a carico del contribuente anche il tempo impiegato dal personale per raggiungere, dalla sede dell'ufficio, la località ove il servizio dev'essere svolto e per il ritorno, compreso il tempo trascorso in detta località in attesa del ritorno in sede.

3. Per i servizi resi fuori della sede dell'ufficio sono dovute le misure supplementari di cui alla colonna 2 della tabella a titolo di rimborso delle spese di trasporto e di ogni altra spesa, diretta e indiretta, sostenuta o a sua volta rimborsata dall'amministrazione. Dette somme debbono essere corrisposte, oltre che per i periodi di servizio e per quelli ad essi assimilati ai sensi del precedente comma, anche per il rimanente tempo in corrispondenza del quale l'amministrazione riconosce al personale il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni in materia.

4. Per i servizi a carico di un solo contribuente, quest'ultimo, allo scopo di ridurre i tempi di percorrenza, può concordare con l'ufficio che il trasporto del personale abbia luogo con veicoli da lui messi a disposizione, sempre che decorosi e coperti da polizza assicurativa per i terzi trasportati. In tale caso le misure di cui alla colonna 2 della tabella sono dimezzate per un massimo di quattro ore.

5. Nei casi di servizi resi consecutivamente a più contribuenti nello stesso luogo, l'addebito complessivo è ripartito proporzionalmente al tempo dedicato all'effettiva esecuzione dei servizi stessi.

Art. 3.

1. Per il rilascio agli operatori economici delle specifiche certificazioni di cui all'art. 17, terzo comma, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il corrispettivo dovuto all'amministrazione è stabilito in misura pari agli onorari minimi delle prestazioni analitiche corrispondenti, quali risultanti dalla tariffa professionale dei chimici al momento della richiesta.

Art. 4.

1. Le modalità per la contabilizzazione ed il pagamento delle somme di cui al presente regolamento sono le medesime stabilite dalla preesistente disciplina normativa in materia di indennità a carico dei privati ed enti diversi dagli enti pubblici. Restano inoltre in vigore, sempre che compatibili con le altre norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nelle seguenti note alle tabelle di cui all'art. 1, primo comma: note 2, 3, 4, 9 e 10 alla tabella di cui alla lettera *a)*; note 1 (primo capoverso) e 2 alla tabella di cui alla lettera *b)*; note 2 e 3 alla tabella di cui alla lettera *c)*.

2. Le disposizioni dell'art. 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, sono applicabili per i servizi che iniziano e terminano nella medesima giornata ed in relazione ai quali spetta al personale del Dipartimento il trattamento di missione, anche in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata.

3. Nel decreto ministeriale 30 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 1979) sono soppressi gli articoli 9, 10, 11, 17 e 20; nel medesimo decreto, i riferimenti ai decreti che approvano le tabelle delle indennità si intendono operati al presente decreto ed i riferimenti al normale orario di ufficio s'intendono operati all'orario ordinario di apertura determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

4. Il presente regolamento sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 1

ALLEGATO

TABELLA DEI RIMBORSI ORARI DEL COSTO DEI SERVIZI RESI DAL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE IN UFFICIO FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA O FUORI DELLA SEDE DELL'UFFICIO, DA PORRE A CARICO DI PRIVATI O ENTI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICI.

Personale adibito al servizio	In ufficio fuori dell'orario di apertura o fuori dell'ufficio (colonna 1)	Supplemento orario per i servizi svolti fuori dell'ufficio (colonna 2)
A) PERSONALE CIVILE.		
A1 - VIII qualifica o superiore	30.000	10.000
A2 - VII qualifica	24.000	8.000
A3 - IV, V e VI qualifica	21.000	7.000
A4 - III qualifica o inferiore	18.000	6.000
B) PERSONALE MILITARE.		
B1 - Ufficiali	30.000	10.000
B2 - Sottufficiali	21.000	7.000
B3 - Appuntati e finanzieri	18.000	6.000

Note:

1. Le misure di cui alla lettera *A)*, colonna 1, sono calcolate arrotondando a 1.000 lire le retribuzioni orarie o le medie delle retribuzioni per gruppi di qualifiche, prese a base per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, maggiorate del 50% a titolo di costi indiretti:

A1: media delle qualifiche VIII, IX, e dir. div. r.e.;

A2: retribuzione oraria della VII qualifica;

A3: media delle qualifiche ivi indicate;

A4: media delle qualifiche II e III.

2. Le misure di cui alle lettere B1, B2 e B3 sono rispettivamente uguali a quelle di cui alle lettere A1, A3 ed A4.

3. Le misure della colonna 2 sono l'arrotondamento a 1.000 lire di un terzo delle corrispondenti misure della colonna 1.

4. Per l'esecuzione di servizi doganali, si considerano svolti nella sede dell'ufficio anche quelli svolti nel circuito doganale.

5. Le misure sono indicate con riferimento a 60 minuti; in sede di liquidazione le frazioni di ore si arrotondano alle decine di minuti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/374/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 (*Orario degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette*). — 1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali è stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.

4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio.

6. I servizi del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo gli orari previsti nel presente articolo, sono assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa, da stabilirsi, per i rispettivi uffici, dal direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori circoscrizionali, dai direttori degli uffici tecnici di finanza e dai direttori dei laboratori chimici d'intesa con le organizzazioni sindacali secondo la normativa vigente.

7. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro giorni quindici dall'apertura delle trattative, i direttori degli uffici indicati nel comma 6 formalizzano una ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della vertenza il predetto direttore può disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore.

8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.

9. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, o qualora per mancanza di personale non sia possibile assicurare il servizio con le modalità di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il completamento dell'orario di servizio quando sussistano effettive esigenze, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266».

— Il D.Lgs. n. 105/1990 reca: «Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349». Si trascrive il testo dell'art. 17 nonché del comma 4 dell'art. 36 di detto decreto:

«Art. 17 (*Laboratori chimici*).— 1. I laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono uffici con generale competenza consultiva sulle attività del Dipartimento; eseguono i controlli analitici

loro attribuiti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, emanate anche per finalità diverse da quelle fiscali, nonché gli esami analitici e gli accertamenti tecnici loro chiesti dagli organi finanziari.

2 Dai laboratori chimici possono dipendere sezioni.

3. Ai laboratori chimici sono inoltre demandati compiti di:

a) analisi chimica e di accertamento tecnico-fiscale nel quadro dell'attività e dei controlli di istituto delle dogane e degli uffici tecnici di finanza relativamente a merci e processi di lavorazione, nonché nella istruzione di controversie sulla qualificazione delle merci, su richiesta delle direzioni compartimentali;

b) studio, ricerca e documentazione nel campo della chimica analitica e applicata in riferimento alle necessità delle competenti direzioni compartimentali, per l'esame di questioni fiscali aventi implicanze tecniche;

c) rilascio agli operatori economici di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformità di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero.

4. Ai direttori dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono attribuite le funzioni dirigenziali di organizzazione, coordinamento e vigilanza dei servizi tecnici e amministrativi del laboratorio chimico, nonché le competenze relative alle materie oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso il laboratorio chimico cui ciascuno di essi è preposto».

«Art. 36 (*Criteri di erogazione del compenso incentivante unico*), comma 4. — D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 105/1990 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo delle note 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa al D.M. 29 luglio 1971 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto):

«2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili, accostati alle banchine di ordinario servizio, e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 pe i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) - 8) *(Omissis).*

9) Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario d'ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa con gli stessi criteri di cui alla precedente nota n. 7). Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sarà considerato come trascorso in servizio.

10) Nelle dogane internazionali situate in territorio estero è in facoltà della dogana di richiedere che le indennità stabilite dal presente decreto siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale del giorno».

— Si riporta il testo della nota 1 (primo capoverso) e della nota 2 alla tabella annessa al D.M. 14 luglio 1971 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto):

«1) Agli effetti del computo delle indennità si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo il servizio e per il ritorno in sede, nonché le ore trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede. *(Omissis).*

2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo».

— Il testo delle note 2 e 3 della tabella *B* allegata al D.M. 18 aprile 1973 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

3) Agli effetti del computo delle indennità per i riscontri tecnici eseguiti fuori sede si considerano ore di servizio quelle impiegate nel riscontro nonché quelle occorrenti per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, comprese quelle trascorse nella località medesima a fine servizio in attesa del rientro in sede».

— L'ultimo periodo dell'art. 4 del D.P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette) stabilisce che la durata del servizio e dell'orario notturno sia stabilita secondo i criteri indicati nelle note in calce alle tabelle di cui ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, richiamati nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

— Si trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 17 e 20 del D.M. 30 gennaio 1979 (Norme per disciplinare le modalità di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati e per semplificare le modalità di riscossione delle indennità e degli assegni supplementari costituenti i corrispettivi dei servizi anzidetti) abrogati dall'art. 4 del decreto qui pubblicato:

«Art. 9. — Agli effetti dell'applicazione della nota 6 in calce alla tabella allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971, e successive modificazioni, si tende per "ditta" la persona fisica o giuridica al nome della quale è intestata la dichiarazione doganale. Tuttavia, se il servizio straordinario richiesto da un operatore riguarda una spedizione a "groupage" di merci in colli di pertinenza di destinatari o di mittenti diversi, il servizio stesso si considera effettuato nei confronti di una sola ditta.

Una ditta non è soggetta agli oneri previsti nella nota 9 in calce alla tabella di cui al precedente comma se la ripresa di lavoro in dogana è effettuata per espletare anche altri servizi, oltre quelli da essa richiesti».

«Art. 10. — Le indennità per i servizi straordinari richiesti agli uffici doganali dalle ditte — come definite nell'art. 9 — che nel semestre richiedono normalmente almeno cento servizi straordinari devono essere corrisposte in misura fissa mensile, determinata con i criteri previsti dall'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.

L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile è altresì accordata, se richiesta, alle persone fisiche e giuridiche che risultano intestatarie di conti di debito per il pagamento periodico dei diritti doganali ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di applicazione, a quelle che gestiscono magazzini generali, depositi franchi, depositi doganali privati, magazzini o recinti di temporanea custodia e centri di sdoganamento, nonché alle imprese di trasporto e di spedizione, agli spedizionieri doganali ed agli agenti marittimi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziato l'attività da almeno un anno».

«Art. 11. — Con decorrenza dal 1° febbraio 1979 le misure fisse mensili determinate per il periodo semestrale in corso alla data stessa sono rideterminate sulla base di una nuova media mensile delle prestazioni straordinarie relative al semestre precedente ottenuta ipotizzando l'applicazione in tale semestre delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 del presente decreto. In modo analogo si procederà per la determinazione delle misure fisse mensili dovute nei periodi semestrali che avranno inizio dopo la data anzidetta».

«Art. 17. — Le indennità per i servizi a carico e o a richiesta dei privati o enti che hanno carattere continuativo e si svolgono presso la stessa fabbrica, azienda od officina, devono essere corrisposte in misura fissa mensile.

L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile è altresì accordata da capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione su richiesta di operatori abituali per i servizi non a carattere continuativo ad essi resi dal personale delle imposte di fabbricazione e dai militari della Guardia di finanza.

La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base alle tariffe orarie vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attività da almeno un anno.

In sede di prima determinazione della misura fissa mensile sarà ipotizzata l'applicazione nel semestre precedente dei criteri restrittivi indicati dell'art. 16».

«Art. 20. — Coloro che nel semestre richiedono normalmente almeno cento analisi o riscontri tecnici da effettuarsi fuori del normale orario di ufficio o fuori della sede del laboratorio chimico devono corrispondere le relative indennità in misura fissa mensile.

L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile è altresì accordata, se richiesta, agli operatori indicati nel secondo comma dell'art. 10.

La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata dal capo del laboratorio in base alle tariffe vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attività da almeno un anno».

— Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0445

DECRETO 24 settembre 1992.

Integrazione alla composizione del XIV distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 23 marzo 1990, n. 32, con la quale è stato istituito il comune di San Cesareo comprendente i territori della frazione di San Cesareo già appartenente al comune di Zagarolo;

Considerato che lo stesso comune di San Cesareo — per essere formato da territori provenienti dal comune di Zagarolo, appartenente al XIV distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Roma — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3674 dell'11 aprile 1991, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di San Cesareo è inserito nel XIV distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Roma, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti nove comuni:

Capranica Prenestina - Castel San Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Palestrina - Rocca di Cave - San Cesareo - Zagarolo.

Sede della commissione: Palestrina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4650

DECRETO 24 settembre 1992.

Integrazione alla composizione del X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1975, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio della provincia di Cagliari e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 27 aprile 1979, n. 21, con la quale è stato istituito il comune di Villaperuccio comprendente i territori della frazione di Villaperuccio già appartenente al comune di Santadi;

Considerato che lo stesso comune di Villaperuccio — per essere formato da territori provenienti dal comune di Santadi, appartenente al X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3677 del 18 dicembre 1991, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Villaperuccio è inserito nel X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Capoterra - Domus De Maria - Narcao - Nuxis - Perdaxius - Pula - Santadi - Sarroch - Teulada - Villamassargia - Villaperuccio - Villa San Pietro.

Sede della commissione: Capoterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4651

DECRETO 24 settembre 1992.

Integrazione alla composizione dell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1990, concernente la variazione dell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale della provincia di Cagliari, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale del 18 novembre 1991, n. 16, con la quale è stato istituito il comune di Monserrato comprendente i territori della frazione di Monserrato già appartenente al comune di Cagliari;

Considerato che lo stesso comune di Monserrato — per essere formato da territori provenienti dal comune di Cagliari, appartenente all'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3682 del 9 marzo 1992, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Monserrato è inserito nell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Cagliari - Monserrato - Quartucciu - Quartu Sant'Elena - Selargius - Sestu - Settimo San Pietro - Soleminis.

Sede della commissione: Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4652

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 luglio 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 23 agosto 1977 recante: «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, punto 2), e 13, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto ministeriale in data 23 agosto 1977: «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

TABELLA IV: è aggiunta la specialità medicinale *Torbugesic* iniettabile per uso veterinario.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4653

DECRETO 26 settembre 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 9 maggio 1992 concernente l'autorizzazione al presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 9 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1992, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa;

Accertato che all'art. 2 del citato decreto è stato erroneamente riportato istituto di chirurgia generale e sperimentale in luogo di istituto di chirurgia generale;

Accertato che all'art. 3 del decreto medesimo è stato erroneamente riportato Mosca prof. Franco, direttore dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa in luogo di Mosca prof. Franco, ordinario di chirurgia generale presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

All'art. 2 del decreto ministeriale 9 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1992, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa: leggasi istituto di chirurgia generale, anziché istituto di chirurgia generale e sperimentale.

All'art. 3 del citato decreto: leggasi Mosca prof. Franco, ordinario di chirurgia generale presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa, anziché Mosca prof. Franco, direttore dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4666

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 1992.

Autorizzazione alla Helios Risques Divers, con sede a Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nei rami infortuni e malattia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Helios Risques Divers ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nei rami infortuni e malattia;

Vista la lettera n. 231178 in data 24 luglio 1992 con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

La Helios Risques Divers, con sede a Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nei rami infortuni e malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4667

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 1992.

Proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 27 aprile 1990 recante determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986 che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 29 gennaio 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 30 settembre 1992

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro delle finanze
GORIA

92A4679

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1992.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 15 ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in

ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di ECU, al tasso d'interesse del 12% annuo lordo, al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 15 ottobre 1992, e scade il 15 ottobre 1993.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	Marco tedesco
1,332	Franco francese
0,08784	Lira sterlina
151,8	Lire italiane
0,2198	Fiorino olandese
3,301	Franchi belgi
6,885	Pesetas spagnole
0,130	Franco lussemburghese
1,1976	Corona danese
0,008552	Sterlina irlandese
1,440	Dracma greca
1,393	Escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 15 ottobre 1993, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

In sede di rimborso detta ritenuta verrà applicata alla differenza tra il valore nominale da rimborsare (100 ECU) e il prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste risultate accolte.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 13 ottobre 1993.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 13 ottobre 1993.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 13.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 12 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 14.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire e quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 15.

Poiché i buoni, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 15 ottobre 1992, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione concentrata del giorno 12 ottobre 1992, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare in ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 15 ottobre 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione concentrata del giorno 12 ottobre 1992, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione concertata del giorno 13 ottobre 1992, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto ministeriale 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1992
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 238

92A4702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 25 giugno 1992, senato accademico seduta del 30 giugno 1992, consiglio di amministrazione seduta del 28 luglio 1992);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 52 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 53. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

1) indirizzo di fisica della materia;

2) indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

3) indirizzo di fisica dei biosistemi;

4) indirizzo teorico generale;

5) indirizzo didattico e di storia della fisica;

6) indirizzo elettronico cibernetico.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti;

1° Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazione di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

2° Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Il corso di meccanica razionale dovrà contenere argomenti di meccanica analitica ed una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e gran canonico.

3° Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi di egual nome terminanti con I, II e III costituiscono corsi distinti con esami distinti.

Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Lo studente potrà, all'atto della iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi per il quarto anno, differenziati per indirizzi, sono i seguenti:

I - *Indirizzo di fisica della materia:*

15) a scelta tra: fisica atomatica, ottica quantistica, fisica dello stato solido;

16) laboratorio di fisica della materia;

17) corso annuale a scelta;

18) e 19) corsi semestrali a scelta.

II - *Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio:*

15) astronomia;

16) laboratorio di astrofisica;

17) corso annuale a scelta;

18) e 19) corsi semestrali a scelta.

III - *Indirizzo di fisica dei biosistemi:*

15) a scelta tra: biofisica, fisica biologica, proprietà strutturali della materia biologica;

16) laboratorio di fisica biologica;

17) corso annuale a scelta;

18) e 19) corsi semestrali a scelta.

IV - *Indirizzo teorica generale:*

15) fisica teorica;

16) a scelta tra: meccanica statistica, fisica superiore;

17) corso annuale a scelta;

18) e 19) corsi semestrali a scelta.

V - *Indirizzo didattico e di storia della fisica:*

15) a scelta tra: complementi di fisica generale, storia della fisica;

16) preparazioni di esperienze didattiche;

17) corso annuale a scelta;

18) e 19) corsi semestrali a scelta.

VI - *Indirizzo elettronico cibernetico:*

15) a scelta tra: elettronica, fisica dei dispositivi elettronici;

16) laboratorio di elettronica;

17) corso annuale a scelta;

18) e 19) corsi semestrali a scelta.

I due corsi di insegnamento semestrale, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) e 14) del terzo anno può essere seguito al quarto anno.

In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di seguire al terzo anno uno degli insegnamenti semestrali del quarto anno.

Su indicazione del consiglio di corso di laurea, l'insegnamento 15) potrà essere seguito al terzo anno ed il 14) al quarto anno.

Il consiglio di corso di laurea proporrà i corsi (annuali e semestrali) da attivare, scelti tra quelli inseriti nello statuto.

Determinerà quali, tra tali corsi, possono essere inseriti nei singoli indirizzi e predisporrà i corrispondenti piani di studio.

Lo studente potrà scegliere tra tali piani di studio o proporne motivatamente un altro, la cui approvazione sarà subordinata al parere del consiglio di corso di laurea.

Propedeuticità e sbarramenti.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi terminanti con I e II ed i relativi esami sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi ed esami terminanti con II e III.

Possono essere iscritti al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo e quarto anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono essere iscritti al quarto anno solo gli studenti che abbiano superato almeno otto esami.

Esame di laurea e conseguimento del titolo.

L'esame di laurea consiste in:

1) discussione di una tesi scritta;

2) esposizione e discussione di una memoria della letteratura scientifica (tesina), tra due scelte dal candidato, relative a materie del corso di laurea diverse tra di loro.

Le modalità di svolgimento di tali prove saranno indicate dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Elenco dei corsi complementari.

A01A Algebra
Algebra superiore
Teoria dei gruppi

A01B Geometria differenziale
Geometria superiore
Topologia

A01C Storia delle matematiche

A02A Analisi funzionale

A03X Fisica matematica
Meccanica del continuo
Meccanica dei fluidi
Meccanica superiore

B01A Acustica
Acquisizione ed analisi dei dati
Analisi ed eleborazione di segnali
Fisica computazionale
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica dei dispositivi a stato solido
Fisica superiore
Laboratorio di strumentazioni fisiche
Laboratorio di tecnologie fisiche
Laboratorio di fisica computazionale
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Microscopia elettronica
Ottica
Complementi di ottica
Ottica e microscopia elettronica
Ottica elettronica
Ottica non lineare
Sperimentazione fisica
Strumentazioni fisiche
Strumentazioni fisiche ed impianti
Tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica
Tecniche elettroniche per la fisica
Termodinamica
Termodinamica di non equilibrio

B01B Biofisica
Effetti biologici delle radiazioni
Fisica biologica
Fisica biomedica
Fisica degli ecosistemi
Fisica dei sistemi biologici
Fisica della materia biologica
Fisica medica
Fisica sanitaria
Laboratorio di biofisica
Laboratorio di fisica sanitaria
Metodi fisici per biologia
Metodologie fisiche per i beni culturali
Proprietà strutturali della materia biologica
Strumentazione fisica per medicina e biologia
Struttura della materia biologica

B01C Complementi di fisica generale
Didattica della fisica
Fondamenta della fisica
Laboratorio di didattica della fisica
Preparazione di esperienze didattiche
Storia della fisica
Storia della scienza e della tecnica

B02A Complementi di fisica teorica
Complementi di meccanica statistica
Elettrodinamica
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica relativistica
Fisica statistica
Fisica teorica
Istituzioni di meccanica quantistica
Meccanica quantistica
Meccanica statistica
Meccanica statistica di non equilibrio
Onde elettromagnetiche
Relatività
Teoria dei campi
Teoria dei processi irreversibili
Teoria dei sistemi a molti corpi
Teoria della gravitazione
Teoria delle interazioni fondamentali
Teoria quantistica dei campi

B02B Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi
Fisica dei sistemi non lineari
Fisica numerica
Metodi computazionali della fisica
Metodi matematici dell'astronomia
Metodi matematici della geofisica
Metodi probabilistici della fisica
Tecniche di calcolo della fisica teorica

B03X Biomateriali
Complementi di fisica del plasma
Complementi di ottica
Complementi di ottica quantistica
Diffrazione e spettroscopia neutronica
Diffrazione di raggi X
Elettronica quantistica
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase
Fisica atomica
Fisica degli stati condensati
Fisica dei film sottili
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica dei sistemi disordinati
Fisica delle basse temperature
Fisica delle macromolecole
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia
Laboratorio di ottica quantistica
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Proprietà magnetiche della materia
Spettroscopia
Spettroscopia atomatica e molecolare
Spettroscopia a radio frequenza e microonde
Spettroscopia dello stato solido
Superconduttività
Teoria dello stato solido
Teoria quantistica dei solidi
Termodinamica statistica

B04X Fisica degli accelerati
Fisica nucleare
Fisica dei neutroni
Fisica dei reattori
Fisica delle particelle elementari
Fisica subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare
Laboratorio di fisica subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare
Misure nucleari
Metodi sperimentali della fisica subnucleare
Radioattività
Reazioni nucleari
Spettroscopia nucleare
Teoria delle forze nucleari
Teoria della fusione nucleare
Teoria delle interazioni subnucleari
Teoria della struttura nucleare

B05X Astrofisica
Astrofisica delle alte energie
Astrofisica del plasma
Astrofisica relativistica
Astrofisica spaziale

Astrofisica teorica
Astrometria
Astronomia
Astronomia generale e sferica
Astronomia infrarossa
Astronomia nautica
Astronomia X e gamma
Complementi di astronomia
Cosmologia
Elaborazione dei dati astronomici
Fisica cosmica
Fisica dei pianeti
Fisica della gravitazione
Fisica delle galassie
Fisica del mezzo interstellare
Fisica del sistema solare
Fisica spaziale
Fisica solare
Fisica stellare
Laboratorio di fisica spaziale
Laboratorio di astronomia
Plasmi astrofisici
Meccanica celeste
Ottica astronomica
Radioastronomia
Spettroscopia astronomica
Statistica stellare
Storia dell'astronomia
Tecniche astrofisiche
Tecniche astronomiche
Tecniche spaziali

C02X Chimica fisica
Chimica fisica dello stato solido
Chimica delle macromolecole
Elettrochimica

D01B Geologia

D03C Vulcanologia

D04A Complementi di geofisica
Fisica del vulcanismo
Geofisica
Sismologia
Sismologia teorica

D04C Climatologia e metereologia
Fisica dell'ambiente
Fisica dell'atmosfera
Fisica della ionosfera
Fisica terrestre
Metereologia
Misure fisiche dell'ambiente
Previsioni metereologiche numeriche
Telerilevamento dell'atmosfera

E03A Biologia generale

E03D Genetica

E04B Biologia molecolare

E05A Biochimica
Chimica biologica

E06A Fisiologia
Fisiologia generale

K01X Affidabilità e diagnostica dei componenti e circuiti elettronici
Architettura dei sistemi integrati
Circuiti integrati a microonde
Dispositivi elettronici
Elaborazione elettronica di segnali ed immagini
Elettronica
Elettronica dei sistemi digitali
Elettronica delle microonde
Elettronica delle telecomunicazioni
Elettronica dello stato solido
Elettronica di potenza
Elettronica industriale
Elettronica nucleare
Microelettronica
Nanoelettronica
Optoelettronica
Progettazione automatica di circuiti elettronici
Sensori e rivelatori
Strumentazione e misure elettroniche
Tecnologie e materiali per l'elettronica
Teoria dei circuiti elettronici

K05A Calcolatori elettronici
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici

K05C Cibernetica
Cibernetica e teoria dell'informazione

M07B Epistemologia e metodologia
Filosofia della scienza

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 agosto 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A4657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 193

Media dei titoli del 1° ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,675
» » » 21- 4-1987/94	85,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,250
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,875
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,675
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,450
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,150
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,600
» » » » 1- 1-1988/93	99,300
» » » » 1- 2-1988/93	99,225
» » » » 1- 3-1988/93	99,450
» » » » 1- 4-1988/93	99,750
» » » » 1- 5-1988/93	99,475
» » » » 1- 6-1988/93	99,550
» » » » 18- 6-1986/93	97,850
» » » » 1- 7-1988/93	99,550
» » » » 17- 7-1986/93	98 —
» » » » 1- 8-1988/93	99,425
» » » » 19- 8-1986/93	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,675
» » » » 18- 9-1986/93	98,300
» » » » 1-10-1988/93	99,750
» » » » 20-10-1986/93	98,550
» » » » 1-11-1988/93	99,500
» » » » 18-11-1987/93	99,050
» » » » 19-12-1986/93	99,525
» » » » 1- 1-1989/94	98,150
» » » » 1- 2-1989/94	98,100
» » » » 1- 3-1989/94	98,825
» » » » 15- 3-1989/94	98,275
» » » » 1- 4-1989/94	98,950
» » » » 1- 9-1989/94	98,100
» » » » 1-10-1987/94	99,200
» » » » 1-11-1989/94	97,725
» » » » 1- 1-1990/95	97,225
» » » » 1- 2-1985/95	95,150
» » » » 1- 3-1985/95	93,150
» » » » 1- 3-1990/95	96,525
» » » » 1- 4-1985/95	92,700
» » » » 1- 5-1985/95	92,700
» » » » 1- 5-1990/95	96,950
» » » » 1- 6-1985/95	92,650
» » » » 1- 7-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1990/95	96,300
» » » » 1- 8-1985/95	93,300
» » » » 1- 9-1985/95	93,900
» » » » 1- 9-1990/95	93,700
» » » » 1-10-1985/95	94,925
» » » » 1-10-1990/95	97 —
» » » » 1-11-1985/95	95,375
» » » » 1-11-1990/95	96,650
» » » » 1-12-1985/95	94,950
» » » » 1-12-1990/95	96,675
» » » » 1- 1-1986/96	93,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,600
» » » » 1- 1-1991/96	95,950
» » » » 1- 2-1986/96	92,425
» » » » 1- 2-1991/96	95,675
» » » » 1- 3-1986/96	92,250
» » » » 1- 4-1986/96	92,075
» » » » 1- 5-1986/96	92,025
» » » » 1- 6-1986/96	92,650
» » » » 1- 7-1986/96	92,200

Titolo				Data	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 8-1986/96	92,450
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,550
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,725
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,550
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97	92,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,175
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,325
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,100
»	»	»	»	1- 3-1991/98	93,250
»	»	»	»	1- 4-1991/98	93,925
»	»	»	»	1- 5-1991/98	94,125
»	»	»	»	1- 6-1991/98	94,150
»	»	»	»	1- 7-1991/98	93,150
»	»	»	»	1- 8-1991/98	93 —
»	»	»	»	1- 9-1991/98	93,300
»	»	»	»	1-10-1991/98	93,775
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,850
»	»	»	»	1-12-1991/98	94 —
»	»	»	»	1- 1-1992/99	93 —
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,750
»	»	»	»	1- 3-1992/99	93,250
»	»	»	»	1- 4-1992/99	93,225

Titolo			Tasso	Data	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,475
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,850
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,150
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	96,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	96 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,550
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,500
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,725
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	92,350
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	93,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	93,250
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	93,625
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,850
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,950
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	90,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	92,350
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,625
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	91,325

Titolo				Data	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,175
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,600
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,875
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,825
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	103,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,980
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,550
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99,950
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,500
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	98,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	104,250

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M01102

N. 194

Media dei titoli del 2 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,750
» » » 21- 4-1987/94	85,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,525
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	96,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,675
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,600
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,350
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,650
» » » » 1- 1-1988/93	99,500
» » » » 1- 2-1988/93	99,425
» » » » 1- 3-1988/93	99,525
» » » » 1- 4-1988/93	99,775
» » » » 1- 5-1988/93	99,575
» » » » 1- 6-1988/93	99,750
» » » » 18- 6-1986/93	98,225
» » » » 1- 7-1988/93	99,575
» » » » 17- 7-1986/93	97,950
» » » » 1- 8-1988/93	99,500
» » » » 19- 8-1986/93	98 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,725
» » » » 18- 9-1986/93	98,375
» » » » 1-10-1988/93	99,850
» » » » 20-10-1986/93	98,825
» » » » 1-11-1988/93	99,700
» » » » 18-11-1987/93	99,175
» » » » 19-12-1986/93	99,600
» » » » 1- 1-1989/94	98,375
» » » » 1- 2-1989/94	98,125
» » » » 1- 3-1989/94	98,775
» » » » 15- 3-1989/94	98,525
» » » » 1- 4-1989/94	99 —
» » » » 1- 9-1989/94	98,400
» » » » 1-10-1987/94	99,575
» » » » 1-11-1989/94	97,875
» » » » 1- 1-1990/95	97,175
» » » » 1- 2-1985/95	95,325
» » » » 1- 3-1985/95	93,550
» » » » 1- 3-1990/95	96,625
» » » » 1- 4-1985/95	93,225
» » » » 1- 5-1985/95	93,175
» » » » 1- 5-1990/95	97,025
» » » » 1- 6-1985/95	93,150
» » » » 1- 7-1985/95	93,225
» » » » 1- 7-1990/95	96,700
» » » » 1- 8-1985/95	93,400
» » » » 1- 9-1985/95	94,300
» » » » 1- 9-1990/95	96,600
» » » » 1-10-1985/95	95,350
» » » » 1-10-1990/95	97,025
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-11-1990/95	97 —
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1-12-1990/95	96,850
» » » » 1- 1-1986/96	93,875
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,700
» » » » 1- 1-1991/96	95,950
» » » » 1- 2-1986/96	92,850
» » » » 1- 2-1991/96	96,850
» » » » 1- 3-1986/96	92,550
» » » » 1- 4-1986/96	92,375
» » » » 1- 5-1986/96	92,525
» » » » 1- 6-1986/96	92,875
» » » » 1- 7-1986/96	93,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	92,700
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,850
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,500
»	»	»	»	1- 3-1987/97	92,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,375
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,375
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,475
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,350
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,500
»	»	»	»	1- 3-1991/98	93,450
»	»	»	»	1- 4-1991/98	93,975
»	»	»	»	1- 5-1991/98	94,100
»	»	»	»	1- 6-1991/98	94,075
»	»	»	»	1- 7-1991/98	93,150
»	»	»	»	1- 8-1991/98	92,825
»	»	»	»	1- 9-1991/98	93,375
»	»	»	»	1-10-1991/98	93,875
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,775
»	»	»	»	1-12-1991/98	93,955
»	»	»	»	1- 1-1992/99	92,950
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,700
»	»	»	»	1- 3-1992/99	93,050
»	»	»	»	1- 4-1992/99	93,125
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,625
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,400
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,625
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,275

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94		96,800
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94		96,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96		94,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96		94,225
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96		92,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96		92,750
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96		92,550
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97		91,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97		93,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97		93,525
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97		93,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98		93,150
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98		93,400
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98		90,850
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98		90,650
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99		90,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001		93,800
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001		92,875
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001		91,850
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002		91,500
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	98,950
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,175
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,200
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,350
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	105,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,025
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	102 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	100 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,025
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	98,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M02102

Cambi giornalieri dei giorni 12 e 13 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 12 ottobre 1992

Dollaro USA	1300,78
ECU	1718,98
Marco tedesco	882,18
Franco francese	259,77
Lira sterlina	2216,53
Fiorino olandese	783,84
Franco belga	42,81
Peseta spagnola	12,333
Corona danese	228,27
Lira irlandese	2313,70
Dracma greca	6,791
Escudo portoghese	9,905
Dollaro canadese	1045,90
Yen giapponese	10,750
Franco svizzero	990,32
Scellino austriaco	125,40
Corona norvegese	216,80
Corona svedese	234,40
Marco finlandese	277,35
Dollaro australiano	936,56

Cambi del giorno 13 ottobre 1992

Dollaro USA	1302,89
ECU	1715,25
Marco tedesco	877,96
Franco francese	258,66
Lira sterlina	2220,12
Fiorino olandese	780,03
Franco belga	42,63
Peseta spagnola	12,284
Corona danese	227,62
Lira irlandese	2303,90
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	9,862
Dollaro canadese	1047,93
Yen giapponese	10,697
Franco svizzero	982,57
Scellino austriaco	124,81
Corona norvegese	216,01
Corona svedese	233,87
Marco finlandese	276,33
Dollaro australiano	940,69

92A4706-92A4713

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1992, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sedici serie vigenti del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1992, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sedicesima estrazione di tre serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1993.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4668

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina economia e politica dell'ambiente alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4686

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della National Westminster Bank Plc. alla Continental Bank N.A. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 5 ottobre 1992 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la sostituzione della National Westminster Bank Plc., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e sede secondaria in Milano, alla Continental Bank N.A., con sede legale in Chicago (U.S.A.) nell'esercizio della dipendenza bancaria in Milano via Filippo Turati n. 18.

92A4669

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200